



Decreto 10 giugno 2003 n.74

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Progetto sperimentale di riforma del sistema dei Centri di Documentazione

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Visti gli articoli 10 e 28 della Legge 12 febbraio 1998 n. 21;

Vista la delibera del Congresso di Stato in data 2 giugno 2003 n.46;

ValendoCi delle Nostre Facoltà,

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Art.1

E' approvato il progetto sperimentale di riforma del sistema dei Centri di Documentazione delle Scuole della Repubblica di San Marino per gli anni scolastici 2003/2004 e 2004/2005 secondo quanto previsto agli articoli che seguono.

Art.2

Il Progetto intende perseguire le finalità espresse al secondo comma dell'articolo 10 della **Legge 12 febbraio 1998 n.21** mediante la sperimentazione di un nuovo modello di Centro di Documentazione volto in particolare a:

- assicurare maggiore flessibilità e continuità ai progetti condotti nei centri;
- favorire l'emergere di nuove tecnologie della comunicazione in grado di garantire nuove e più efficaci modalità di accesso ai servizi;
- razionalizzare un settore che presenta disomogeneità;
- ripensare i Centri di documentazione nella prospettiva di una loro trasformazione in Centri Risorse per gli insegnanti e per l'intero sistema formativo nonché in strumenti di monitoraggio dell'attività scolastica in funzione della valutazione del sistema.

Art.3

Il progetto prevede:

- la costituzione di un Centro di Documentazione/Centro Risorse unitario per il sistema scolastico sammarinese che accompagni le attuali dimensioni di servizio "in presenza" presso le singole Scuole con la progressiva costruzione di servizi di documentazione, aggiornamento, sostegno all'innovazione e alla ricerca, monitoraggio, condotti attraverso l'utilizzo di strumenti telematici e la qualificazione, a tal fine, del "Portale dell'educazione";

- la collocazione virtuale del Centro (rimanendo nel contempo attivi i Centri nei singoli ordini scolastici) presso il Dipartimento della Formazione al quale viene assegnato il compito di coordinare funzionalmente l'intero progetto, con particolare riferimento alle sue dimensioni di rete e all'esigenza di porre il Centro al servizio dei processi di innovazione in atto del sistema scolastico.

Art.4

Il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente articolo 3 sarà attuato mediante:

1. la permanenza di un centro di documentazione "convenzionale" presso ogni ordine scolastico dotato di due insegnanti con distacco biennale con funzioni di raccolta della documentazione tridimensionale, di sostegno alle attività innovative e sperimentali, di progettazione e conduzione di attività formative laboratoriali, secondo le indicazioni dei collegi dei docenti e in esecuzione di quanto previsto dalla **Legge 12 febbraio 1998 n.21**;
2. l'attivazione funzionale (rimanendo strutturalmente il sistema dei centri di documentazione incardinato nel sistema scolastico) presso il Dipartimento della Formazione del Centro di documentazione virtuale, da aprirsi all'interno del Portale dell'Educazione con i seguenti servizi:
 - banca dati elettronica della progettazione didattica (a titolo esemplificativo: le cosiddette "best practics": unità didattiche, progetti didattici, percorsi di ricerca, attività laboratoriali);
 - banca dati elettronica della progettazione educativa (a titolo esemplificativo: i materiali relativi all'organizzazione di tempi, spazi, materiali; le scelte gestionali di natura generale; le scelte organizzative sulla collegialità, la partecipazione sociale; i progetti di integrazione e sostegno);
 - banca dati elettronica della formazione professionale (a titolo esemplificativo: indicazioni bibliografiche riferite a saggi e riviste; informazioni su convegni e seminari; documentazione dell'aggiornamento locale; informazione internazionale);
 - potenziamento e assistenza ai siti dei singoli plessi e dei singoli ordini scolastici;
 - sostegno alla sperimentazione dell'innovazione attraverso la sua documentazione continuativa on-line; conduzione di attività di informazione online rivolte ai genitori;
 - conduzione di dibattiti in rete sull'innovazione scolastica;
1. il coordinamento e il sostegno didattico – scientifico ai progetti relativi all'insegnamento della lingua straniera e dell'informatica nell'intero sistema scolastico.

La gestione operativa del Centro di Documentazione virtuale sarà garantita dagli insegnanti distaccati presso i Centri convenzionali nella misura della metà del loro orario di lavoro. Il coordinamento tecnico sarà affidato ad un insegnante distaccato presso il Dipartimento della Formazione.

Art.5

Per l'attuazione del progetto sperimentale verranno coinvolti, secondo le disposizioni particolari previste per i Centri di Documentazione dall'allegato "A" alla Legge 17 settembre 1993 n. 106:

- n. 2 Educatori – Insegnanti Scuola dell'Infanzia;
- n. 2 Insegnanti Scuola Elementare;
- n. 6 Insegnanti Scuola Media Inferiore (di cui n.2 specificamente incaricati per i progetti di insegnamento della lingua straniera e dell'informatica nell'intero sistema scolastico);
- n. 2 Insegnanti Scuola Secondaria Superiore.
- Per gli anni scolastici 2003/2004 e 2004/2005 non si darà corso ai distacchi di insegnanti nei Centri di Documentazione nella seguente misura:
 - n. 1 nella Scuola dell'Infanzia;
 - n. 1 nella Scuola Elementare;
 - n. 3 nella scuola Media Inferiore.

Art.6

Il Coordinamento tecnico del progetto sperimentale sarà affidato ad un insegnante in possesso dei seguenti requisiti:

- Laurea;
- Competenze nel campo della documentazione educativa.

A tal fine il Dipartimento della Formazione dell'Università degli Studi emetterà apposito bando e provvederà a stilare, sulla base dei requisiti fissati e previo colloquio attitudinale, una specifica graduatoria di merito.

L'insegnante coordinatore del progetto sarà distaccato dall'insegnamento per gli anni scolastici 2003/2004 e 2004/2005, godrà del trattamento economico e normativo previsti dalle disposizioni particolari di cui all'Allegato "A" alla Legge 17 settembre 1993 n.106.

Per quanto concerne l'espletamento delle funzioni relative al progetto di sperimentazione il coordinatore farà riferimento al Direttore del Dipartimento della Formazione dell'Università degli Studi, mentre per quanto concerne il rapporto gerarchico – amministrativo continuerà a dipendere dal proprio Dirigente scolastico.

Art.7

Con apposita convenzione saranno regolati i rapporti fra la Segreteria di Stato per la Pubblica Istruzione e il Dipartimento della Formazione, con particolare riferimento alle modalità di costituzione del comitato scientifico cui sarà demandato il compito di monitorare in itinere e di valutare alla sua conclusione il progetto di sperimentazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 10 giugno 2003/1702 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Pier Marino Menicucci – Giovanni Giannoni

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Loris Francini

Clausola di esclusione della responsabilità

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni ha istituito questo server per consentire al pubblico un più ampio accesso all'informazione relativa alle iniziative del Consiglio Grande e Generale.

L'obiettivo perseguito è quello di fornire un'informazione tempestiva e precisa. Qualora dovessero essere segnalati degli errori, l'editore provvederà a correggerli.

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il materiale contenuto nel sito. Tale materiale:

è costituito da informazioni di carattere esclusivamente generale che non riguardano fatti specifici relativi ad una persona o un organismo determinati;

non è sempre necessariamente esauriente, completo, preciso o aggiornato;

è talvolta collegato con siti esterni sui quali i servizi della Segreteria di Stato per gli Affari Interni non ha alcun controllo e per i quali non assumono alcuna responsabilità;

non costituisce un parere di tipo professionale o giuridico (per una consulenza specifica, è necessario rivolgersi sempre ad un professionista debitamente qualificato).

Va ricordato che non si può garantire che un documento disponibile online riproduca esattamente un testo adottato ufficialmente. Pertanto solo la legislazione, pubblicata dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni nelle edizioni su carta del Bollettino Ufficiale è considerata autentica.

L'Istituzione non assume alcuna responsabilità in merito agli eventuali problemi che possono insorgere per effetto dell'utilizzazione del sito o di eventuali siti esterni ad esso collegati.

La presente clausola di esclusione della responsabilità non ha lo scopo di eludere il rispetto di requisiti prescritti dalle legislazioni nazionali vigenti, nè di escludere la responsabilità nei casi per i quali essa non può essere esclusa ai sensi delle legislazioni nazionali.

© Segreteria di Stato per gli Affari Interni 2000 Tutti i diritti riservati.